

(N. 352)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 6 APRILE 1949

Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, per supplire ad una lacuna esistente nelle leggi 9 maggio 1940, nn. 369 e 370, si dispose per l'Esercito che gli ufficiali dichiarati irreperibili a norma dell'articolo 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, sono cancellati dai ruoli di appartenenza con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità, salvo ad esservi reiscritti, anche in eccedenza all'organico, in caso di successiva accertata reperibilità e ad essere eventualmente collocati in aspettativa se prigionieri di guerra od internati.

Poichè analoga omissione si riscontra nelle leggi 7 giugno 1934, n. 899 e 16 giugno 1935, n. 1026, che — per effetto dell'articolo 1 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 —, regolano lo stato e l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, si è predisposto per l'approvazione l'unito disegno di legge che riproduce nell'articolo 1 le norme del summenzionato articolo 4 del regio decreto-legge n. 151 e nell'articolo 2, precisa che le cancellazioni dai ruoli non debbono avere comunque effetto retroattivo rispetto alla entrata in vigore delle norme in esame, ad evitare possibili inopportune revisioni dei ruoli e delle carriere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza dichiarati irreperibili a norma dell'articolo 124 della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla data del verbale di irreperibilità.

In caso di successiva accertata reperibilità, sono reiscritti nei ruoli, con il proprio grado e la propria anzianità, anche eventualmente in eccedenza, salvo il riassorbimento della eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza nel grado.

Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra, sono collocati in aspettativa per prigionia di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Agli ufficiali internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra.

Art. 2.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Gli ufficiali che siano stati dichiarati irreperibili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono cancellati dai ruoli con decorrenza da tale data.